

**Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 1 marzo 2017, n. 943**

*Risarcimento del danno per illecito arresto di un procedimento di approvazione del SUAP (avente per oggetto l'ampliamento azienda produttiva).*

*Mancato riesame della domanda di SUAP. Valutazione equitativa del danno.*

**N. 00943/2017REG.PROV.COLL.**

**N. 04374/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4374 del 2015, proposto dalla società Doneda F.Lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella C.F. GRLMRT66T20F7040, Guido Francesco Romanelli C.F. RMNGDU54L19H501G, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria N.5 Int.1;

***contro***

Comune di Arcore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlandi C.F. RLNCRL54D26L667U, con domicilio eletto presso Riccardo Parboni in Roma, via Caposile N. 10;

Provincia di Monza e Brianza, Regione Lombardia non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Siteb non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – Sede di MILANO - SEZIONE II n. 898/2015, resa tra le parti, concernente archiviazione di domanda di Suap. Risarcimento dei danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arcore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati U. Grella, C. Orlandi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con la sentenza n. 898 del 9 aprile 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso proposto dalla società Doneda f.lli s.a.s. (d'ora in poi Doneda) in liquidazione e in concordato preventivo, dichiarava inammissibile la domanda per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 2182 del 10 agosto 2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4151 del 21 maggio 2013, e in parte dichiarava irricevibile e in parte respingeva la domanda di annullamento proposta avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Arcore n. 3 del 3.2.2014, e contro il nuovo Piano di governo del territorio del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.5.2013, ed il nuovo Piano di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di C.P. n. 16 del 10.7.2013; il T.a.r. respingeva, inoltre, la domanda di condanna del Comune di Arcore al risarcimento dei danni.

1.1. La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.

“La società Doneda f.lli s.a.s., operante nel campo dell'estrazione di materiali inerti naturali e della fornitura di calcestruzzi nel settore dei lavori pubblici, era proprietaria di un impianto di produzione di asfalto e di produzione di calcestruzzo, sito nel territorio del Comune di Vimercate. A seguito dell'approvazione del progetto per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana, il cui tracciato interseca il predetto impianto, la stessa società ha dovuto avviare un iter per lo spostamento di quest'ultimo, acquisendo una nuova area in Comune di Arcore, destinata a zona agricola. In data 3 agosto 2009, ha presentato istanza per la realizzazione del nuovo insediamento produttivo ed il Comune, con

deliberazione n. 200 del 9 dicembre 2009, valutata l'assenza di zone adeguate per il complesso produttivo in base allo strumento urbanistico, ha giudicato procedibile l'istanza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447 del 1998, ai fini della variazione dello strumento urbanistico. Il progetto veniva sottoposto alla procedura di VAS che, dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità coinvolte in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, si concludeva con provvedimento favorevole del 14 maggio 2010 circa la compatibilità ambientale del SUAP a condizione del rispetto delle prescrizioni ed indicazioni del parere motivato. Per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e dell'attività, la Provincia Monza e Brianza giudicava non necessario l'espletamento della procedura di V.I.A. regionale. Il Sindaco, con nota 11 dicembre 2009, nel comunicare all'impresa il buon esito della prima conferenza di servizi per la valutazione strategica ambientale del SUAP, la invitava a provvedere al versamento in conto anticipazione degli oneri di urbanizzazione per euro 150.000. La Conferenza di servizi si concludeva il 25 gennaio 2011 con valutazione positiva del progetto per la realizzazione del nuovo insediamento industriale, con varie prescrizioni. La Provincia di Monza e Brianza, con nota del 27 gennaio 2011, nel dare atto del parere favorevole espresso dal proprio rappresentante in sede di conferenza di servizi, segnalava, tuttavia, sotto il profilo ambientale, l'incompatibilità dell'attività di trattamento di rifiuti con il Piano provinciale dei rifiuti e, considerato che il progetto comprendeva l'attività di fresa d'asfalto, da considerarsi alla stregua di un rifiuto, diffidava, in quanto titolare della funzione ambientale, il Comune di Arcore dall'autorizzare tale attività. Il Comune di Arcore, con deliberazione n. 35 del 21 luglio 2011, richiamando il contenuto della Relazione allegata alla delibera, respingeva l'istanza. La società Doneda ha impugnato dinanzi a questo TAR l'atto negativo comunale nonché il parere parzialmente negativo espresso dalla Provincia Monza e Brianza nella parte in cui ritiene incompatibile con il PPGR il progetto di impianto per l'impiego di fresato di asfalto. Il T.A.R., con sentenza n. 2182 del 10 agosto 2012, ha accolto il ricorso. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di appello (sent. n. 4151 del 6 agosto 2013). La ricorrente, in data 17 settembre 2013, ha protocollato una nota con cui ha chiesto al Comune di Arcore di dare esecuzione alla pronuncia del T.A.R., ormai passata in giudicato. L'amministrazione ha dato riscontro all'istanza con nota del 30 settembre 2013. In tale atto, l'Amministrazione comunica che, per dare nuovo impulso al procedimento di SUAP, sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse provveduto al deposito di un nuovo atto unilaterale d'obbligo e di una nuova

bozza di convenzione; precisando che, siccome la stessa ricorrente aveva nel frattempo presentato al Tribunale di Bergamo istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, tali atti avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati dagli organi della procedura. A questa nota, ha fatto seguito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 3 febbraio 2014, con cui il Comune di Arcore ha deciso di archiviare definitivamente la procedura di SUAP avviata dalla ricorrente....”.

2. Avverso la prefata sentenza la Doneda F.lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e l'integrale riforma.

2.1. Ha articolato cinque motivi, con i quali ha censurato la gravata sentenza, insistendo per l'accoglimento del ricorso di primo grado e della proposta domanda di risarcimento dei danni.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Arcore, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto; in corso di causa le parti hanno presentato memorie difensive e di replica.

4. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 27-10-2015 ed in detta occasione la Sezione ha emesso la sentenza non definitiva n. 5158/2015.

4.1. Mercè la detta sentenza non definitiva n. 5158/2015, (da intendersi integralmente richiamata e trascritta nel presente elaborato), la Sezione ha:

1) esaminato partitamente, e respinto, i primi quattro motivi di censura proposti dalla Doneda F.lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo e volti a censurare la prefata sentenza del T.a.r. n. 898/15 nella parte in cui questa aveva dichiarato inammissibile la domanda per ottenere l'ottemperanza al giudicato ed aveva dichiarato in parte irricevibile ed in parte infondata (respingendola) la domanda di annullamento proposta avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Arcore n. 3 del 3.2.2014, e contro il nuovo Piano di governo del territorio del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.5.2013, ed il nuovo Piano di coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di C.P. n. 16 del 10.7.2013;

2) esaminato, ed accolto in parte, il quinto motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui essa aveva respinto la domanda risarcitoria proposta.

Quanto a tale ultimo profilo, ha in parte accolto la censura di cui al quinto motivo di appello, ha provveduto a perimetrare quali sarebbero stati i possibili danni risarcibili e, rilevato che la causa non era matura per il merito, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio.

In particolare, la Sezione ha rilevato che l'appellante aveva articolato il proprio *petitum* risarcitorio in relazione alle seguenti "voci":

- a) maggiore onere finanziario per la realizzazione del complesso produttivo;
- b) maggiori costi e mancati utili per acquisizione di asfalto presso altre aziende;
- c) maggiori costi e maggiori utili per la mancata attivazione dell'impianto di calcestruzzo;
- d) danno connesso all'impossibilità di conseguire altre commesse per mancata disponibilità degli impianti di produzione di asfalto e calcestruzzo, con conseguente perdita di posizioni di mercato;
- e) danno finanziario per crisi di liquidità connessa ai maggiori costi di approvvigionamento dell'asfalto e conseguente riflesso sulla necessità di attivare una procedura di concordato;
- f) danno di immagine, in relazione alla possibile lettura della vicenda come incapacità imprenditoriale e scarsa professionalità, nonché alla ostile campagna di stampa cui è stata sottoposta;
- g) danno da ritardo per mancata dolosa o gravemente colposa recidiva conclusione del procedimento nei termini di legge e per mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato;
- h) costi di acquisto dell'area e della servitù di passo carraio;
- i) spese relative alla pratica SUAP.

4.1. La richiamata sentenza parziale ha accolto la critica appellatoria, secondo cui la sentenza di prime cure aveva, nella sostanza, omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento.

4.1.1. Ha in proposito osservato, infatti, che in ordine all'an della domanda di risarcimento non si era formato alcun giudicato: infatti sia la sentenza cognitoria del Tribunale Amministrativo n. 2182/2012 che la sentenza cognitoria confermativa della Sezione n. 4151/2013 si erano unicamente limitate a ritenere improcedibile, allo stato, la domanda proposta, in quanto all'annullamento disposto mercè le dette decisioni sarebbe dovuta seguire la rieffusione del potere da parte delle Amministrazioni.

4.1.2. Una volta escluso che il nuovo diniego fosse illegittimo, ne conseguiva – ad avviso della Sezione espresso nella detta sentenza non definitiva n. 5158/2015 – che nessun ostacolo poteva impedire la delibazione della domanda risarcitoria e che aveva errato il T.a.r. a non procedere in tal senso: ne conseguiva che la domanda risarcitoria proposta dalla Doneda doveva essere dichiarata ammissibile e procedibile anche con riferimento ai danni lamentati in conseguenza del primo diniego, risultando venuto meno, con la seconda pronuncia del Comune, la ragione di improcedibilità evidenziata nella sentenza del T.a.r. n. 2182/2012 ed in quella del Consiglio di Stato n. 4151/2013.

4.1.3. Nella detta sentenza non definitiva n. 5158/2015 si è quindi distinta la “causale” del *petitum* risarcitorio proposto, ed è stato poi affermato che il rigetto operato dalla sentenza di prime cure fosse certamente legittimo con riferimento ai pregiudizi che potevano essere derivati dal secondo diniego, non sussistendo, in consequenzialità con la reiezione della domanda demolitoria proposta avverso la delibera di C.C. n. 3/2014, l’indefettibile presupposto della ingiustizia del danno, richiesto dall’articolo 2043 del codice civile.

4.1.4. Quanto invece al danno discendente dal primo diniego e dal comportamento tenuto dal Comune di Arcore nella prima fase del procedimento conclusosi con la reiezione della variante oggetto di annullamento da parte del giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. Lombardia n. 2182/2012, è stato affermato che il *petitum* (certamente ammissibile e procedibile) era anche in parte fondato quanto all’*an*.

E’ stato in proposito rilevato, infatti, che in astratto sussistevano in capo al Comune di Arcore, gli elementi fondanti di una responsabilità risarcitoria causalmente ricollegabili al “primo “diniego annullato dalla sentenza del T.a.r. Lombardia n. 2182/2012 confermata in appello con la sentenza della Sezione n. 4151/13.

La illegittimità dei motivi di reiezione della variante lasciava supporre (in assenza di rinnovata valutazione su di essi) che il bene della vita sperato da Doneda sarebbe stato conseguito, non ostandovi le ragioni concretamente espresse nella delibera n. 35/2011, in ragione della loro illegittimità ed in considerazione delle risultanze del procedimento SUAP così come fino a quel momento svoltosi.

E permaneva una evidente violazione del principio del legittimo affidamento del privato.

La illegittimità del provvedimento evidenziava, inoltre, la sussistenza dell’elemento della colpa in capo all’Amministrazione, riveniente dall’aver disposto il diniego in violazione di un legittimo affidamento maturatosi in capo al

privato e senza esporre ragioni atte a superare le risultanze degli accertamenti, delle verifiche e delle attività istruttorie fino a quel momento compiute, le quali deponavano per la fattibilità dell'intervento e, dunque, per l'approvazione della variante.

Né poteva in contrario dedursi la successiva carenza di interesse e la mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo richiesto (poste a base del successivo provvedimento di diniego), evidenziandosi che alla data del primo diniego tali ragioni non sussistevano e che ragionevolmente, non essendo a tale epoca la Doneda in concordato preventivo, essa aveva interesse alla realizzazione diretta dell'impianto ed avrebbe assunto tutti gli obblighi richiesti dal Comune.

4.1.5. La Sezione, - ai fini dell'espletando accertamento tecnico - ha quindi esaminato le voci di danno richieste dall'appellante e causalmente ricollegabili al detto "primo" diniego ritenuto illegittimo ed annullato, evidenziando che alcune di esse non erano certamente dovute.

In particolare, la Sezione ha negato che potesse disporsi la refusione del maggior onere finanziario (maggior costo) per la realizzazione del complesso produttivo risultando acclarato, che la Doneda non avrebbe giammai potuto realizzare l'impianto a cagione della circostanza che il secondo diniego era stata reputato immune da vizi, e che la stessa era stata posta in concordato preventivo;

parimenti non appariva risarcibile il danno connesso all'impossibilità di conseguire altre commesse per mancata disponibilità dell'impianto di produzione di asfalto e calcestruzzo, con particolare riferimento sia ad appalti privati e pubblici (dove la disponibilità dell'impianto era condizione per partecipare alla gara) in quanto su tale conseguimento non era stata fornita prova alcuna e che in ogni caso la mera possibilità di partecipare a gare non determinava una sufficiente probabilità di aggiudicazione della commessa, idonea a configurare la "chance" risarcibile.

Neppure doveva essere risarcito il danno finanziario per crisi di liquidità connessa ai maggiori costi di approvvigionamento dell'appalto con conseguente riflesso sulla necessità di attivare una procedura di concordato in quanto non emergeva la prova della sussistenza di un nesso causale tra tale pretesa voce di danno, la sottoposizione di Doneda a procedura di concordato preventivo ed il diniego a suo tempo opposto dal Comune di Arcore.

Neppure, - ad avviso della Sezione - era dovuto il risarcimento dell'asserito danno di immagine, in quanto i provvedimenti negativi del Comune avevano palesato ragioni di diniego di tipo tecnico-amministrativo, non comportanti, in termini

oggettivi, riferimento ad incapacità imprenditoriale o a mancanza di professionalità in capo al privato.

4.1.6. La Sezione ha quindi dettato le modalità esecutive e cronologiche della CTU, articolando i quesiti nei seguenti termini:

1) - accertare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla società Doneda per la pratica di realizzazione dell'impianto di produzione di calcestruzzo e di asfalto nel Comune di Arcore, indicandone le relative voci e, con riferimento al terreno acquistato per la realizzazione dell'insediamento ed alla relativa servitù di passo carraio, l'eventuale differenza esistente tra il costo pagato per l'acquisto ed il valore attuale di mercato degli stessi;

2) - con riferimento al periodo dal 21 luglio 2011 al 24 maggio 2013, accertare - non considerando comunque, nell'ambito di tale lasso temporale il periodo necessario, ottenuta la variante richiesta, a realizzare ed a mettere in funzione l'impianto sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo - gli acquisti di asfalto effettuati da Doneda e depurarli dal costo che ragionevolmente essa avrebbe sopportato producendolo direttamente, tenendo pure conto se il realizzando impianto aveva possibilità di produrre tutto il prodotto altrove acquistato; accertare, altresì, con riferimento al periodo temporale sopra indicato, il mancato guadagno derivante dalla presumibile vendita di asfalto, nella cui determinazione si terrà conto delle potenzialità dell'impianto, della quantità prodotta per sé (corrispondente a quella in concreto acquistata da terzi) e delle condizioni di mercato;

3)- con riferimento al periodo dal 21 luglio 2011 al 24 maggio 2013, accertare - non considerando comunque, nell'ambito di tale lasso temporale il periodo necessario, ottenuta la variante richiesta , a realizzare ed a mettere in funzione l'impianto sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo - il mancato guadagno derivante dalla presumibile vendita di calcestruzzo, nella cui determinazione si terrà conto delle potenzialità dell'impianto, delle condizioni di mercato e della presenza di altre imprese esercenti in zona la stessa attività;

4)- accertare, con riferimento agli impianti di Vimercate di cui la società Doneda assume di avere avuto la disponibilità ed in relazione alla cui espropriazione (per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana) sostiene di aver attivato il procedimento SUAP per cui è causa: da chi fosse gestito nel periodo 2006-2014 e quale soggetto ne fosse titolare nel predetto periodo; se ed in quale data il predetto impianto ha cessato di funzionare, specificando se tanto è avvenuto per scelta imprenditoriale ovvero per ablazione della relativa area dovuta alla



esecuzione di provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione connessi alla realizzazione della predetta opera pubblica.

5. In data 14.1.2016 il termine finale di deposito della relazione finale (originariamente fissato al 20.4.2016) è stato prorogato al 20.6.2016.

6. In data 14.6.2016 il consulente tecnico ha depositato la relazione richiesta.

7. In data 13.12.2016 la appellante società Doneda f.lli s.a.s. ha depositato una memoria nell'ambito della quale, dopo avere ripercorso l'*iter* infraprocedimentale e sintetizzato le principali statuizioni contenute nella sentenza parziale n. 5158/2015 (pagg. 1-4- della memoria) ha dedotto che:

a) meritava di essere riconsiderata e positivamente scrutinata la domanda di risarcimento del danno derivante da crisi di liquidità, che la sentenza parziale n. 5158/2015 aveva respinto: le spese del procedimento di Arcore ed il maggiore costo di acquisto dell'asfalto avevano infatti determinato (oltre ad un rilevante danno patrimoniale anche) un rilevante danno finanziario;

b) per il resto, le conclusioni raggiunte nella relazione depositata dal Ctu meritavano di essere confermate (salve alcune integrazioni) mentre non meritavano accoglimento le perplessità esposte da controparte nella nota allegata alla relazione, con la quale l'Ing. Bardazza aveva proposto una serie di osservazioni alle conclusioni del C.t.u., in quanto ivi era stato obliato che:

1) trattavasi di intervento privato, interamente da realizzarsi con maestranze e mezzi di pertinenza della stessa appellante società Doneda f.lli s.a.s.;

2) in sede di Suap non era stata mai richiesto alcun chiarimento e/o integrazione, a dimostrazione della circostanza che l'intervento era assentibile e che la tempistica era quella ipotizzata dalla Ctu medesima;

c) nella terza ed ultima parte della memoria, ha prospettato alcune integrazioni alle determinazioni cui era giunta la relazione depositata dal Ctu.

8. In data 22.12.2016 il Comune di Arcore ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.

9. In data 28.12.2016 il Comune di Arcore ha depositato una articolata memoria, deducendo che:

a) la relazione di consulenza tecnica non aveva motivatamente risposto ai quesiti di cui ai nn. 2 e 3 della sentenza parziale n. 5158/2015, in quanto ivi era stato richiesta una valutazione in ordine alla realizzabilità e messa in funzione dell'impianto di pertinenza della società Doneda, ma il c.t.u. aveva erroneamente

ritenuto di non potere fornire risposta a quesiti di diritto amministrativo: era pertanto necessario nominare un nuovo C.t.u;

b) con riferimento al quarto quesito (relativo alla titolarità degli impianti di Vimercate) la relazione di consulenza tecnica aveva accertato che alla data del 2006 gli impianti erano stati acquistati dalla società Comobit e che, quindi, in data 2009 la società Doneda aveva presentato la domanda di Suap deducendo un falso presupposto (la propria titolarità dei detti impianti) e la falsa necessità di dovere “spostare” i detti impianti;

b1) ciò in quanto, alla data (2009) di presentazione della domanda di Suap la società Doneda possedeva soltanto il 16,67% della società Comobit titolare degli impianti;

c) la cessazione degli impianti di Vimercate era ascrivibile ad una libera scelta della società Comobit e non era stato determinato dalla procedura ablatoria relativa alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana: costituiva una mera opinione del C.t.u. , non supportata da dati di fatto, quella secondo cui la scelta di dismettere l'impianto sarebbe stata ascrivibile alla prospettiva del futuro esproprio; in ogni caso, se davvero la scelta fosse stata determinata dalla delibera del Cipe del 6 novembre 2009 trattavasi di scelta incongrua, che non teneva in nessun conto la tempistica dilatata della procedura espropriativa;

d) l'impianto di Vimercate, ancora in data odierna, avrebbe potuto produrre il calcestruzzo: la società Doneda non poteva richiedere la liquidazione di alcun risarcimento del danno tenuto conto che alcun danno si sarebbe prodotto ove la stessa avesse agito oculatamente;

e) il C.t.u. non aveva considerato numerosi profili (posti in luce dalla relazione dell'Ing. Bardazza allagata alla relazione di C.t.u.) dai quali discendeva che la realizzabilità e messa in funzione dell'impianto di pertinenza della società Doneda era resa impossibile dalla esistenza di svariati profili ostativi: costituiva illazione l'affermazione del C.t.u. secondo la quale i subprocedimenti relativi al conseguimento dei plurimi assenti avrebbero potuto svolgersi in contemporanea alla esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo impianto;

f) in via subordinata, il lasso di (soli) nove mesi individuato nella relazione di consulenza tecnica quale turno di tempo necessario e sufficiente per realizzare l'impianto era senz'altro eccessivamente breve,

g) anche le considerazioni relative al maggiore costo per acquistare l'asfalto (pari ad € 216.900//00) ed ai maggiori guadagni ritraibili dalla vendita dell'asfalto

(pari ad € 313.300//00) erano apodittiche e collidevano con le emergenze processuali, e ad analoghe considerazioni si doveva giungere quanto al dato rappresentato dal mancato guadagno a cagione della omessa rivendita del calcestruzzo producibile nel periodo che va dal 31.7.2011 al 24.5.2013: tale somma era stata quantificata in un minimo di € 699.400//00 ed in un massimo di € 1.213.279,16 in quanto il C.t.u. non aveva tratto le conseguenze dal calo del mercato nel periodo di riferimento (circostanza della quale, pure, aveva dato atto);

h) alla data dell'aprile 2012, giammai l'impianto avrebbe potuto essere messo in funzione, considerato che le spese sostenute fino a quel momento avevano consentito la realizzazione soltanto di una piccola parte delle opere.

10. In data 10.1.2017 la società Doneda F.lli s.a.s. ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.

11. In data 11.1.2017 il Comune di Arcore ha depositato una memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie tesi ed in particolare facendo presente che il verbale della conferenza di servizi del 25.1.2011 non costituiva titolo idoneo per l'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto.

12. Alla odierna pubblica udienza del 2 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Viene alla decisione del Collegio l'ultimo segmento della causa suindicata che vede opposta l'appellante Doneda F.lli s.a.s. in liquidazione ed in concordato preventivo alle amministrazioni intimare.

1.1. Preliminarmente il Collegio fa presente che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015); del pari, in via preliminare, si osserva che la causa appare sufficientemente istruita per cui non appare necessario disporre alcun incombenza istruttorio.

1.2. Come rilevato nella parte in fatto del presente elaborato, mercè la sentenza non definitiva n. 5158/2015 è stata esclusa la fondatezza di tutti i primi quattro motivi di appello diretti a censurare la prefata sentenza del T.a.r. n. 898/15 nella parte in cui questa aveva dichiarato inammissibile la domanda per ottenere

l'ottemperanza al giudicato ed aveva dichiarato in parte irricevibile ed in parte infondata (respingendola) la domanda di annullamento dei nuovi atti pianificatorii medio tempore emessi dalle amministrazioni intimate.

1.2. La sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha invece parzialmente accolto il quinto motivo di appello, ha indicato i "versanti" di danno risarcibile, escludendo immediatamente invece la debenza del risarcimento richiesto con riguardo ad alcune "voci" di danno, pur causalmente ricollegabili al "primo" diniego, ed ha disposto una consulenza tecnica su tale aspetto da determinarsi.

1.3. Va quindi premesso che costituiscono statuizioni pregiudicate quelle contenute nella sentenza non definitiva n. 5158/2015 mediante le quali la Sezione ha perimetrato quali fossero i profili di danno risarcibili: tutti gli argomenti critici volti a rimettere in discussione gli approdi ivi raggiunti (si veda in proposito la prima parte della memoria depositata in data 13.12.2016 dalla appellante società Doneda f.lli s.a.s.) sono pertanto inammissibili.

1.4. Posto però che entrambe le parti processuali hanno insistentemente tentato (in ultimo con le memorie depositate successivamente al deposito della relazione di consulenza tecnica ed in sede di discussione alla odierna pubblica udienza) di rimettere in discussione profili contenziosi già decisi con statuizione regiudicata, si ritiene in proposito di specificare che:

a) la più volte citata sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha espressamente affermato che *"in tale situazione, pertanto, permane la illegittimità delle ragioni ostantive poste a base dello stesso e, dunque, la violazione del legittimo affidamento maturatosi in capo al privato.*

*I contenuti del giudicato e le argomentazioni poste a sostegno dello stesso – come sopra diffusamente richiamate – rivelano, pertanto, in assenza di una rinnovata valutazione sulle ragioni del primo diniego da parte del soggetto titolare della potestà pianificatoria, la sussistenza di profili di responsabilità in capo al Comune";*

a1) consegue da ciò che tutti gli argomenti dell'Amministrazione comunale tesi a dimostrare che (a cagione della mancata disponibilità pregressa degli impianti di Vimercate) tale affidamento non sussistesse, e tutti gli argomenti critici tesi a dimostrare che giammai l'appellante avrebbe potuto ottenere il bene della vita e che, pertanto, nessun risarcimento era dovuto, possono rilevare in punto (unicamente) di quantificazione dell'importo risarcitorio, ma non possono incidere sulla attribuibilità del medesimo e ove a ciò finalizzati devono essere dichiarati inammissibili;

b) la società Doneda F.lli s.a.s. ha eccepito l'integrale inammissibilità di tali argomenti critici (in quanto "nuovi" ed impingenti sull'*an* della realizzabilità dell'intervento, il che integrava cosa giudicata) ma - nei limiti prima indicati - la eccezione non è accoglibile in quanto:

I) è ben vero che il comune avrebbe potuto prospettare dette "*difficoltà realizzative dell'intervento*" - prospettandole quali cause ostative alla realizzazione del medesimo in sede di rieffusione del potere - perché, come è noto, la sentenza demolitoria non le precludeva di ripronunciarsi su tutti gli aspetti della controversa vicenda una seconda volta (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987);

II) ciò non ha fatto, e quindi in chiave di dimostrazione della inassentibilità dell'intervento edificatorio auspicato dalla società Doneda F.lli s.a.s. v'è una preclusione;

III) purtuttavia, la detta preclusione non impedisce al comune comunque di dedurre dette circostanze, che assumono rilievo in sede (ormai, soltanto) di quantificazione del risarcimento, laddove esse - in tali limiti - possono essere liberamente apprezzate dal giudice (come meglio si vedrà di qui a poco, allorché si chiarirà che la pretesa della società Doneda ha mera consistenza di *chance*);

c) quanto alla insistita contestazione da parte del Comune di Arcore (anche in sede di discussione all'odierna udienza pubblica) dell'affidamento ingeneratosi sulla società, per rilevarne la inammissibilità in quanto impingente su una tematica coperta dal giudicato è sufficiente riportare due brevi stralci della più volte menzionata sentenza non definitiva che così ha statuito: "*gli argomenti portati a sostegno della determinazione reiettiva risultano illegittimi e non sufficienti a fondare il disposto rigetto. Ciò in considerazione della loro inidoneità a superare le risultanze del procedimento fino a quel momento svolto (favorevoli ad una conclusione positiva dello stesso) e ponendosi, dunque, con le stesse in ingiustificata contraddizione, con lesione del legittimo e rilevante affidamento in proposito maturatosi in capo al privato.*" ; "*In tale situazione, pertanto, permane la illegittimità delle ragioni ostative poste a base dello stesso e, dunque, la violazione del legittimo affidamento maturatosi in capo al privato.*";

d) di converso, (e con più specifico riferimento agli argomenti prospettati dalla società Doneda F.lli s.a.s. e ribaditi in sede di discussione all'odierna udienza pubblica) la medesima sentenza non definitiva n. 5158/2015 ha espressamente affermato che:

- I) *“il maggior onere finanziario (maggior costo) per la realizzazione del complesso produttivo non è dovuto”;*
- II) *“neppure deve essere risarcito il danno finanziario per crisi di liquidità connessa ai maggiori costi di approvvigionamento dell'appalto”;*
- III) *“dagli atti di causa non emerge la prova della sussistenza di un nesso causale tra tale pretesa voce di danno, la sottoposizione di Doneda a procedura di concordato preventivo ed il diniego a suo tempo opposto dal Comune di Arcore;”*

d1) consegue da ciò che non sono ammissibili le argomentazioni della parte privata nella parte in cui tentano di sollecitare un ulteriore giudizio su tali profili che, infatti, non verranno dal Collegio esaminati, in quanto coperti dal giudicato “interno” formatosi.

2. Ciò premesso, la relazione del Ctu nominato ha fornito partita risposta ai quattro quesiti descritti nella sentenza non definitiva n. 5158/2015, in particolare evidenziando che:

a) quanto alle spese sostenute dalla originaria ricorrente (primo quesito), esse potevano essere così individuate:

I) per le spese ed i costi di procedura, non recuperabili, è stato quantificato un importo “certo” pari ad Euro 326.343,55 e presumibile, pari ad Euro 339.021,69 (pag. 24 CTU);

II) per ciò che concerneva l'acquisto del terreno ove avrebbe dovuto erigersi l'impianto, tenuto presente che il medesimo fu acquistato per un importo pari ad Euro 298.000//00 e che la servitù in favore del detto fondo fu acquistata successivamente (nel 2009) per un importo pari ad Euro 85.000//00 è stato computato il valore attuale, sia considerandolo agricolo (€ 152.664//00) che edificabile (€ 1.1272.200//00) con l'avvertenza che non sussistevano atti programmatori tali da fare desumere che lo stesso avesse assunto caratteristica di area edificabile con destinazione produttiva (pag. 25 dell'elaborato di Ctu); inoltre, il valore è stato distinto, facendo riferimento sia all'ipotesi di alienazione con recupero della servitù, che nell'ipotesi di alienazione senza recupero della servitù (e ciò sia con riferimento al valore del suolo quale edificabile, che con riguardo al valore del suolo quale agricolo); il computo finale contenuto nell'elaborato di verifica è stato pertanto pari (nell'ipotesi di terreno agricolo) ad una minusvalenza di € 230.336,00 ( corrispondente ad € 145.336 qual diminuzione del fondo, ed € 85.000 corrispondenti alla servitù ove considerata irrecuperabile) ovvero di € 145.336 (scomputati € 85.000

corrispondenti alla servitù ove considerata recuperabile); mentre, nell'ipotesi di terreno considerato edificabile sarebbe stata riscontrabile una plusvalenza pari ad € 889.200//00 (laddove il valore di € 85.000 corrispondente alla servitù venisse considerato irrecuperabile) ovvero pari ad € 974.200//00 (laddove il valore di € 85.000 corrispondente alla servitù venisse considerato recuperabile);

b) quanto al secondo quesito - con il quale, in sostanza si chiedeva di quantificare con riferimento al periodo dal 21 luglio 2011 al 24 maggio 2013 (*id est*: la voce di "danno" discendente dagli acquisti di asfalto che la originaria ricorrente era stata costretta a sostenere (rispetto ai risparmi che ne sarebbero discesi laddove l'impianto fosse stato autorizzato e la stessa avesse ivi potuto produrre in proprio l'asfalto) e quella discendente dalla mancata vendita del surplus di asfalto eventualmente prodotto - la relazione ha esaminato la questione alle pagg. 25-43 dell'elaborato, pervenendo ad una quantificazione valoriale pari ad euro 216.900, quanto al maggior costo subito per l'acquisto dell'asfalto che essa era stata costretta ad effettuare (piuttosto che produrlo in proprio), e pari ad euro 313.000 quanto ai guadagni che essa avrebbe potuto ritrarre dalla vendita dell'asfalto: tale dato è stato calcolato previa sottrazione dell'arco temporale di nove mesi (quantificato quale arco temporale necessario per ottenere la variante) e, quindi, calcolando 13 mesi di attività effettiva;

c) quanto al terzo quesito con il quale, in sostanza si chiedeva di quantificare con riferimento al periodo dal 21 luglio 2011 al 24 maggio 2013, la voce di "danno" (in termini di mancato guadagno) derivante dalla presumibile vendita di calcestruzzo prodotto nell'impianto medesimo, la relazione ha esaminato la questione alle pagg. 43-47 dell'elaborato, pervenendo ad una determinazione secondo cui il mancato margine sarebbe ricompreso tra Euro 699.400//00 (e quindi 16,14 € per metro cubo facendo riferimento ad un volume di attività "normale" per la società Doneda, pari a 40.000 metri cubi annui) ed Euro 1.213.729,16 (e quindi 17,23 € per metro cubo facendo riferimento ad un volume di attività "ideale" per la società Doneda, pari a 65.000 metri cubi annui);

d) quanto infine al quarto quesito, la relazione del Ctu la relazione ha esposto i dati raccolti alle pagg. 47-49 dell'elaborato ed ha fatto presente che nel 2009 l'impianto di Vimercate della Comobit srl (e da questa acquistato nel 2006 dalla società Cantù s.r.l.) venne venduto ad una società libica (l'impianto venne poi smantellato nel 2010), per cui a partire da tale data di avvenuta cessione, nel 2009 l'appellante non poteva vantare alcun rapporto negoziale privilegiato con il detto impianto,

2.1. Con nota allegata alla relazione e versata in atti, l'Ing. Bardazza ha proposto una serie di osservazioni alle conclusioni del C.t.u., in particolare deducendo che:

a) già nell'agosto 2009 (epoca in cui venne depositata l'istanza al Comune di Arcore) la società appellante non era più proprietaria degli impianti ubicati in Vimercate (nel 2006 l'azienda Cantù aveva ceduto i rami di azienda per la produzione del conglomerato bituminoso ed il calcestruzzo alla Comobit, come peraltro colto dal C.t.u. al paragrafo 3.2. della relazione) l'affermazione contenuta al paragrafo 3.1.1., pag 10, della relazione, ove si sosteneva che l'appellante utilizzava, nel periodo di interesse, impianti di proprietà in Vimercate, era in contraddizione con il paragrafo 3.2. della relazione di consulenza tecnica;

b) la tesi esposta a pag. 10 della relazione, secondo la quale il progetto di Arcore era finalizzato ad una strategia di integrazione verticale dell'appellante, era apodittica e sfornita di evidenze probatorie;

c) quanto al paragrafo 4.1. della relazione, non erano documentati il merito e la congruità delle spese di progettazione sostenute;

d) quanto al paragrafo 4.2.1. della relazione, la Conferenza di servizi si tenne il 25.1.2011 ma a quella data il progetto non era cantierabile: i tempi di realizzazione del progetto, quindi, erano ben superiori ai sette mesi stimati dalla relazione di consulenza tecnica;

e) ciò anche considerato che il progetto era sprovvisto di alcune autorizzazioni indispensabili a realizzare e mettere in esercizio l'impianto.

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il punto di partenza dal quale occorre muovere è quello per cui, -come accertato nella sentenza parziale regiudicata n. 5158/2015 - *"i contenuti del giudicato e le argomentazioni poste a sostegno dello stesso - come sopra diffusamente richiamate - rivelano, pertanto, in assenza di una rinnovata valutazione sulle ragioni del primo diniego da parte del soggetto titolare della potestà pianificatoria, la sussistenza di profili di responsabilità in capo al Comune.*

*La illegittimità dei motivi di reiezione della variante lasciano, dunque, supporre (ripetesi, in assenza di rinnovata valutazione su di essi) che il bene della vita sperato da Doneda sarebbe stato conseguito, non ostandovi le ragioni concretamente espresse nella delibera n. 35/2011, in ragione della loro illegittimità ed in considerazione delle risultanze del procedimento SUAP così come fino a quel momento svoltosi."*

3.1. Risultano pertanto incontrovertibili due circostanze:



a) l'*an* della responsabilità del comune;

b) la necessità di pervenire ad una valutazione di tipo equitativo fondata sul dato probabilistico del "presumibile" conseguimento da parte dell'appellante del bene della vita cui essa aspirava.

3.2. Sulla scorta di tale considerazione, è anzitutto inaccoglibile la pretesa della società Doneda di vedersi liquidati, per intero, i valori determinati nella relazione di consulenza.

3.3. La impostazione della sentenza non definitiva n. 5158/2015 non è stata questa (argomentando diversamente non vi sarebbe logica nella minuta ed analitica strutturazione dei quesiti n. 2 e n. 3 disposta dalla sentenza medesima) e l'esito della consulenza non consente neppure di ritenere plausibile la pretesa della società Doneda.

3.4. Invero, dalla analitica relazione del C.T.U., e dalle difese del comune, emerge, quale dato incontrovertibile che, ferma la illegittimità del diniego opposto dal comune (così, si ripete, la sentenza suddetta: *"il Comune di Arcore ha illegittimamente denegato, con la prima delibera di Consiglio Comunale n. 35/2011, l'approvazione della variante urbanistica SUAP richiesta dalla Doneda"*) comunque il progetto presentato non era "completo" (nel senso di munito di tutte le autorizzazioni provenienti da tutti gli Enti deputati a rilasciarli) e soprattutto le caratteristiche dell'impianto progettato, e delle opere ancora da eseguirsi (ed autorizzazioni da conseguire) non possono indurre a ritenere certa la costruzione del medesimo.

3.5. Alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto del disposto dell'art. 1226 del codice civile, pacificamente applicabile alla quantificazione risarcitoria resa dal Giudice amministrativo, tenuto conto che nulla può imputarsi a parte appellante in termini di concorso colposo ex art. 1227 c.c. (peraltro il Comune non ha neppure formulato tale domanda, si veda Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15750) e considerata la circostanza che l'impresa che aspirava a realizzare l'impianto è stata posta in liquidazione non a cagione delle vicissitudini relative all'impianto per cui è causa, il Collegio ritiene di ravvisare una *chance* di realizzazione dell'impianto (pari alla misura del 50% di probabilità: vedasi Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2016, n. 762 Consiglio di Stato, sez. V, 30/06/2015, n. 3249) e tale argomento ricomprende ed assorbe tutte le considerazioni (ed i dubbi) dell'amministrazione comunale in ordine alla tempistica di realizzazione dell'impianto ed all'*an* della realizzabilità del medesimo.

3.5.1. Invero sulla circostanza che non era certa la realizzazione effettiva dell'impianto, non pare potersi controvertere; si è già chiarito che tali argomenti dedotti dal comune non possono essere esplorati in chiave preclusiva della concedibilità del risarcimento; la tesi della società secondo la quale trattandosi di procedimento demandato alla valutazione in sede di Suap il Comune ha artatamente enfatizzato i possibili ostacoli alla realizzabilità dell'impianto, (sintetizzati nell'ultima pagine delle osservazioni alla relazione del Ctu redatte dall'Ingegnere Bardazza e datata 20 maggio 2016) è apodittica ed indimostrata: tali elementi concorrono a far quantificare nella misura di una *chance* del 50% la posizione della società.

3.6. Quanto ai restanti argomenti critici, una volta quantificata nei termini di cui sopra la consistenza della posizione della ditta Doneda, il Collegio ritiene che nessuna delle minuziose critiche che investono l'elaborato di Ctu sia accoglibile, essendo stata in detta sede vagliata dal Ctu ogni perplessità prospettata dalle contrapposte parti processuali, e ritenendosi l'approdo raggiunto dal Ctu –che il Collegio condivide e fa proprio- compito, completo, ed immune da contraddizioni.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni, il Comune deve essere condannato a corrispondere in favore della società odierna appellata un risarcimento che coincide con le somme che via via si elencano:

a) quanto al quesito n. 1:

I) considerato il terreno quale agricolo (questione, questa sulla quale non residua dubbio alcuno) una somma pari ad Euro 145.336//00 in considerazione della circostanza che la servitù acquistata non appare irrecuperabile in alcun modo: a tale cifra va sommata quella pari ad Euro 107. 671, 97 (spese non recuperabili) per un totale di Euro 243.007,97, dato, questo, cui va sommato il costo di progettazione degli impianti (Euro 211.311 cui vanno sommati Euro 7.360,50 per un parziale pari ad Euro 218.671,50).

4.1. Il Comune, quindi, dovrà versare alla Società la cifra di Euro 461.679,47.

4.2. A tale somma, va aggiunta una percentuale delle cifre quantificate dal Ctu in risposta ai quesiti nn. 2 e 3.

4.2.1. Si rammenta, in proposito, che dette cifre erano state così determinate:

a) quanto al quesito n. 2 (valutazione del Ctu di cui alla pag. 43 dell'elaborato di consulenza tecnica):

I) Euro 216.900 a titolo di maggiore costo;

II) Euro 313.300 a titolo di mancato guadagno;

b) quanto al quesito n. 3, (valutazione minimale del Ctu di cui alla pag. 43 dell'elaborato di consulenza tecnica), il mancato margine era stato quantificato nella misura di € 699.400//00.

4.2.2. Ora, appare evidente che a fronte di una possibilità realizzativa indicata nel 50% risulti vieppiù ipotetica la effettiva conseguibilità delle somme in ultimo indicate, posto che su di esse incide innanzitutto un dato incerto, rappresentato dall'effettivo rispetto della tempistica di conseguimento delle autorizzazioni, ed altresì un dato se possibile ancor più aleatorio, rappresentato dalla sussistenza di una attività produttiva ed a regime ininterrotta, senza flessioni ascrivibili a guasti, malfunzionamenti, senza cali di alcun genere della domanda, di forniture etc.

È noto, che per parte della giurisprudenza, addirittura, non sarebbe mai consentita, alcuna liquidazione del c.d. "interesse positivo" nell'ipotesi di *chance* (*ex aliis* Consiglio di Stato, sez. VI, 1/02/2013, n. 633).

4.2.3. Ritiene il Collegio che, bilanciate in sede di valutazione equitativa *ex art.* 1226 cc tutte queste circostanze –e tenuto conto anche del fatto che la domanda originaria della ditta appellante conteneva una non irrilevante imprecisione in quanto se è vero che la stessa aveva una qualche disponibilità dell'impianto di Vimercate, con conseguente possibilità di godere di condizioni favorevoli, non ne era proprietaria- la percentuale delle somme indicate in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 del Ctu vada determinata nella misura del 10% dei valori in essi indicati.

4.2.4. Alla cifra concernente le "spese" ed il deprezzamento dell'immobile, e pari ad Euro 461.679,47 si dovranno sommare pertanto le seguenti voci:

Euro 21.690 (il 10% di Euro 216.900); Euro 31.300 (il 10% di Euro 313.300); Euro 69.940 (il 10% di Euro 699.400) il che conduce ad una somma parziale pari ad Euro 122.930 che, sommata ad Euro 461.679,47 porta alla cifra finale da liquidare, che è quindi pari ad Euro 584.609,47.

Sul *quantum* di danno accertato per la perdita di *chance*, trattandosi di un debito di valore, spetta anche la rivalutazione monetaria da calcolarsi sino alla pubblicazione della presente sentenza. A decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e spettano quindi solo gli interessi nella misura legale sino all'effettivo soddisfo (Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628).

5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere parzialmente

accolto, e pertanto il comune di Arcore deve essere condannato al pagamento in favore della parte appellante della somma complessiva di Euro € 584.609,47, oltre ad accessori come sopra indicati.

5.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

5.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Deve procedersi alla liquidazione del compenso complessivo (onorario e spese) spettante al consulente tecnico d'ufficio, che ne ha fatto espressa richiesta con due apposite note, rispettivamente in data 5 settembre 2016 e 18 gennaio 2017 rimettendone la determinazione all'apprezzamento del giudice: in particolare, è stata richiesta la liquidazione di euro 445,00 a titolo di spese, e di Euro 22.200 complessivi (ivi calcolando anche l'importo di Euro 6.000 anticipato e posto provvisoriamente posto a carico dell'appellante nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12 novembre 2015) di cui 14.400,00 in favore della CTU prof Arcari, e 7.800,00 in favore del collaboratore di questa, Prof. Pistoni.

L'importo residuo da liquidare, quindi, sarebbe pari ad Euro 16.200,00

6.1. Tenuto conto anche della complessità dell'accertamento ritiene il Collegio che esso possa essere complessivamente contenuto (ivi comprese le spese, cioè) nella misura di Euro ventimila (€ 20.000//00) il che, detratto l'anticipo già erogato, implica che debbano corrisondersi restanti Euro 14.000//00.

6.2. L'onorario spettante al consulente tecnico d'ufficio e le spese da questi sostenute da intendersi comprensivo dell'anticipo pari a Euro 6.000,00 provvisoriamente posto a carico dell'appellante nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12 novembre 2015 sono poste definitivamente a carico del Comune di Arcore.

6.3. La complessità delle questioni trattate e la reciproca, parziale, soccombenza costituiscono ad avviso della Sezione ragioni idonee a giustificare tutte le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese (ad esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica, liquidate come sopra).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, richiamata la propria precedente sentenza non definitiva n. 5158 del 12 novembre 2015 così provvede:

a) accoglie parzialmente l'appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza condanna il comune di Arcore appellato a corrispondere alla appellante società Doneda F.lli sas in liquidazione ed in concordato preventivo la somma di Euro Euro 584.609,47 siccome determinata in motivazione, oltre ad accessori come determinati in motivazione;

b) liquida in favore del consulente tecnico d'ufficio, Prof. Anna Maria Arcari l'importo complessivo di Euro.20.000 (comprensivo dell'anticipo pari a Euro 6000,00, fissato nella sentenza non definitiva n. 5158 del 12 novembre 2015) di cui Euro. 19.555,00 a titolo di onorario ed Euro 445,00 a titolo di spese ponendolo a carico del Comune di Arcore;

c) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (ad esclusione di quelle concernenti la consulenza tecnica che restano a carico del comune).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere